



TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE
AREA ESECUZIONI

Il Giudice dell'esecuzione,

Letto il D.L. n. 11 del giorno 8 marzo 2020, recante *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 60 del giorno 8 marzo 2020*;

osservato che ai sensi del comma 1 del citato decreto, "a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate dall'art. 2 comma 2 lett. g) sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

osservato altresì che "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo";

Ritenuto pertanto che vanno disciplinate anche le attività demandate al professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c., al custode giudiziario e all'esperto stimatore, posto che le stesse ancorchè espletate al di fuori del Palazzo di Giustizia, comunque ineriscono alla procedura esecutiva, al fine di assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti;

DISPONE

A) la sospensione delle vendite già fissate sino al 22 marzo 2020 compreso.

Tutti gli esperimenti di vendita fissati nel periodo sopra indicato (ossia dal 9 marzo al 22 marzo 2020 compreso) vanno intesi come revocati.

Pertanto, in riferimento ai procedimenti per i quali sia stata emessa delega ex art. 591 bis c.p.c., ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega emesse si dispone:

- la revoca di tutti gli esperimenti d'asta fissati sino al 22 marzo 2020, mandando agli ausiliari per la pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE";
- che i professionisti incaricati delle vendite non accettino più il deposito delle offerte in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo sopra indicato;
- il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, con modalità tali da assicurare il rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica;

B) La sospensione delle attività di liberazione – anche in corso - sino alla data del 22 marzo 2020, salvo eccezionali situazioni di pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato o di danneggiamento all'immobile ad opera degli occupanti;

C) La sospensione dell'attività demandata agli ausiliari (custode giudiziario ed esperto stimatore) sino al 22 marzo 2020, ad eccezione dell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line o telematica.

Si manda la Cancelleria per la diffusione massima del presente provvedimento.

Potenza, 9 marzo 2020

il G.E.

